



CAPITOLATO SPECIALE

PER LA CONCESSIONE DI UN SERVIZIO DI ATTIVITA' LUDICO-EDUCATIVE PER BAMBINI 3-6 ANNI, PER IL PERIODO 21 DICEMBRE 2015-30 GIUGNO 2016 CON UTILIZZO DI LOCALI SITI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA STROZZI VALENTI. - CIG ZA216CACD6 -

ART.1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Al soggetto aggiudicatario sarà concesso l'uso dei locali (palestra detta "Sala degli Aquiloni", bagni, alette, cortile) della scuola dell'infanzia comunale "Strozzi Valenti" sita in V. Monteverdi 3 posti al piano terra per realizzare un servizio di attività ludico – educative, quale servizio di interesse pubblico-sociale, a favore di bambini di età compresa fra i tre e i sei anni e alle famiglie residenti nel Comune di Mantova nel periodo decorrente dal 21 dicembre 2015 al 30 giugno 2016, per una capienza massima giornaliera di 25 bambini.

Il progetto deve essere caratterizzato da attività ed esperienze originali che abbiano valenza educativa e favoriscano i bambini nell'ampliamento del proprio bagaglio culturale, anche attraverso la partecipazione e il coinvolgimento degli adulti di riferimento.

Poichè il Centro si pone anche come opportunità di conciliazione per le famiglie, deve essere fruibile con flessibilità.

L'idea è di offrire uno spazio giochi che da un lato consenta l'accoglienza dei bimbi in un'ottica di conciliazione rispetto alle esigenze di custodia per le famiglie, e dall'altra possa offrire ai bimbi attività diversificate di giorno in giorno (psicomotricità, laboratori creativi, inglese....)

Le attività offerte dovranno essere di norma a pagamento per l'utenza, secondo la tariffazione offerta in sede di gara e le specificità di pagamento indicate, salvo eventuali gratuità che il partecipante riterrà di offrire e che potrà valorizzare in sede di gara.

In sede di gara il partecipante dovrà indicare le modalità di iscrizione, di pagamento e il numero minimo di iscritti per realizzare le attività proposte.

Le attività sono previste nel pomeriggio al di fuori dell'ordinario orario di funzionamento (dalle 16 alle 19 indicativamente). Poichè gli spazi sono utilizzati dalla scuola durante l'ordinario funzionamento, il concessionario non dovrà introdurre in essi attrezzature o attuare riorganizzazioni degli spazi che possano impedirne l'utilizzo da parte della scuola durante le ore di scuola.

Il progetto dovrà prevedere anche almeno 4 attività/iniziative da svolgersi alla domenica, di cui la prima il 27 dicembre 2015. Le domeniche dovranno successivamente coincidere con le festività nelle quali sono aperti i negozi del centro storico (normalmente la prima domenica del mese) per favorirne la fruizione. In occasione di tali domeniche lo spazio gioco potrà essere aperto anche a non residenti.

Inoltre dovrà necessariamente essere prevista una proposta di apertura nel periodo natalizio, come oltre meglio specificato ed, eventualmente, nel periodo pasquale. In tal caso il numero massimo dei bambini accoglibile, tenuto conto degli spazi a disposizione, è di 15 bambini.

L'organizzazione delle attività dovrà essere coerente con quanto presentato in sede di gara e dovrà comunque svolgersi in sinergia con il Settore Servizi Educativi e Sociali, data la necessità di coordinarsi con l'utilizzo del plesso negli orari scolastici da parte della scuola dell'infanzia .



Il centro educativo è un'attività del concessionario, gestita autonomamente sia sotto l'aspetto progettuale sia sotto l'aspetto economico – amministrativo. Le rette saranno incassate direttamente dal concessionario senza alcuna responsabilità del Comune per eventuali insoluti.

ART.2 – COSTO ORARIO DI FREQUENZA – VALORE CONCESSIONE

Il costo per l'utenza è definito in sede di gara e non può superare l'importo fissato a base d'asta di Euro 5 all'ora oltre iva per le aperture settimanali, € 2 + iva per l'apertura natalizia e pasquale e € 3,70 +iva per quella domenicale.

Ai sensi del D.Lgs 81/2008, nell'espletamento del servizio non si richiede di adottare particolari ed ulteriori misure di sicurezza se non quelle che fanno già parte della sicurezza del concessionario e nella particolare formazione/informazione relativamente alle mansioni da assegnare a ciascun lavoratore.

Il concessionario avrà cura di intrattenere i relativi contatti con il Settore Servizi Educativi e Sociali per avere le necessarie informazioni sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, da sottoscrivere per accettazione.

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di igiene, medicina del lavoro, prevenzione infortuni, sicurezza.

Il valore stimato per la concessione ai sensi art. 29 del D.lgs. 163/2006 e smi è pari a Euro 25.000 oltre iva (venticinquemila), ed è stato calcolato considerando la presenza effettiva di otto bambini per tre ore al giorno, a € 5 all'ora, su cinque giorni settimanali per 100 giornate di apertura effettiva. Si è poi aggiunto il valore dell'apertura natalizia e pasquale, calcolando una presenza di 8 bambini, a € 2 all'ora, oltre alle quattro domeniche con 15 bambini, a 3,70 € all'ora.

Al fine del montante del valore si è aggiunto il contributo del Comune di cui al successivo art. 5.

ART.3 – CANONE D'USO DEI LOCALI

Per l'utilizzo dei locali è richiesta la corresponsione di un canone dell'importo di euro 50,00 mensili (cinquanta/00) oltre IVA per i mesi da gennaio a giugno.

Tale canone dovrà essere versato in due soluzioni, 100 € + IVA entro il 29 febbraio, 200 € + IVA entro il 30 giugno 2016.

ART.4 - ONERI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si impegna a :

1. utilizzare gli spazi messi a disposizione dal Comune (scuola infanzia Strozzi Valenti) per istituire e gestire il centro educativo nel periodo sopraindicato favorendo la più ampia e costruttiva collaborazione, senza introdurre in essi attrezzature o attuare riorganizzazioni degli spazi che possano impedirne l'utilizzo da parte della scuola durante l'ordinario funzionamento;
2. ad organizzare in maniera autonoma il centro educativo (compresa l'apertura e la chiusura della scuola) e la raccolta delle iscrizioni, percependo direttamente dall'utenza le quote di iscrizione secondo le modalità indicate in gara;
3. effettuare la necessaria campagna pubblicitaria per il successo dell'iniziativa, con il supporto e la massima sinergia del Comune di Mantova
4. dare priorità ai bambini iscritti alla scuola dell'infanzia comunale Strozzi Valenti, indi ai residenti nel Comune di Mantova,
5. a gestire in forma diretta non solo la ricerca e l'assunzione degli operatori (per le attività ludico-educative, per i servizi di pulizia e sorveglianza), il coordinamento del personale impiegato e delle attività svolte, ma anche gli eventuali contatti e convenzioni con le altre associazioni dichiarate in sede di gara e che collaboreranno per il funzionamento del servizio. Qualora in



corso di esecuzione del presente contratto, il concessionario ritenesse di coinvolgere altre associazioni o ditte non indicate in sede di gara dovrà preventivamente ottenere parere positivo dall'Amministrazione concedente che rimarrà estraneo al rapporto contrattuale tra i soggetti.

6. Tra le proposte all'utenza potranno essere incluse anche alcune attività che comportino un prezzo maggiore di quello già offerto in gara, purchè non superino i 2/5 delle attività del centro, e debbono tassativamente avere il benessere del Comune di Mantova. In tal caso il maggior costo dovrà assorbire il costo base orario offerto in sede di gara.
7. Il servizio di pulizia sarà svolto con attrezzature, prodotti e materiali a proprio carico. Tutti i prodotti utilizzati dovranno essere adatte alle superfici da pulire e dovranno essere conformi ai criteri ambientali minimi di cui al punto 6.1 del D.M. 24/05/2012.

Per ogni singolo prodotto utilizzato dovranno essere presentate la "scheda tecnica" e la "scheda di sicurezza" previste dalla normativa vigente, indicando il nome del produttore, il nome commerciale del prodotto nonché l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo o di altre etichette ambientali ISO di tipo I (norma ISO 14024), i cui requisiti siano conformi ai criteri ambientali minimi.

Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo, né di etichette ambientali ISO di Tipo I, con requisiti conformi ai criteri ambientali minimi, il legale rappresentante dell'impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di cui all'Allegato A al D.M. 24/05/2012, con la quale attesta che i prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi.

Per i prodotti non in possesso dell'etichetta ecologica Ecolabel, l'Amministrazione si riserva di diritto di richiedere all'aggiudicatario un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità dei prodotti detergenti ai criteri ambientali minimi, con spese a carico dell'aggiudicatario

Il concessionario è tenuto a depositare presso la singola scuola, prima dell'inizio del servizio, la scheda tecnica e di sicurezza di ciascun prodotto utilizzato nella scuola stessa. Tale prescrizione è d'obbligo ogni qualvolta la ditta effettui una sostituzione nonché una integrazione di prodotti.

E' escluso il supporto del personale ausiliario della scuola, salvo specifici accordi.

8. Si impegna ad assumere, nei confronti dei propri dipendenti/collaboratori, tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di coperture previdenziali, assistenziali ed assicurative, assumendo altresì a proprio carico tutti gli oneri relativi previsti. L'Amministrazione rimane estranea ai rapporti con il personale utilizzato per lo svolgimento delle attività in oggetto e per l'assolvimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, sia esso volontario che dipendente.
9. Il Concessionario dovrà provvedere alla stipula di polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni arrecati dal personale ai bambini per negligenze o responsabilità del personale stesso che presta la propria attività nella struttura. Copia della polizza dovrà essere presentata in sede di stipula del contratto di concessione con massimale non inferiore a Euro 5.000.000
10. Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico del concessionario. L'Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortunio od altro che dovesse occorrere al personale impegnato il quale dovrà comunque avere la copertura assicurativa da infortuni e tutte le assicurazioni obbligatorie per legge.



11. La concedente avrà libero accesso in ogni orario ai locali del Centro Educativo al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente capitolato.
12. Il concessionario assume l'obbligo di custodire, conservare, mantenere e restituire l'immobile nello stato di consegna, salvo il deterioramento per il normale uso.
13. Il presente provvedimento autorizza solo l'uso dei locali di cui al precedente art.1, compresi gli arredi di proprietà del Comune.
14. E' fatto obbligo al concessionario, al termine di ogni giornata di attività e più in generale della durata della Concessione, di provvedere al ripristino di tutti gli spazi utilizzati nello stato in cui si trovavano al momento della consegna, salvo il deterioramento per il normale uso, nonché di provvedere alla relativa pulizia e sgombero di eventuale materiale residuo.
15. Il concessionario deve garantire di aver fatto le verifiche necessarie sul proprio personale che sarà impiegato a contatto con i bambini ai sensi del D.Lgs. 39/2014.

ART.5 – APERTURA CENTRO NATALIZIO E PASQUALE

1. Nelle giornate di chiusura scolastica in occasione del periodo natalizio, il Centro Educativo resterà aperto per almeno 8 ore (8-16), per un massimo di 15 bambini residenti nel Comune di Mantova, con priorità per gli alunni della scuola Strozzi.
2. Le attività dovranno essere realizzate nel rispetto di quanto offerto in sede di gara e per i moduli di frequenza indicati, che dovranno comunque essere almeno tre (mattino senza pranzo, mattino con pranzo, giornata intera)
3. Spetta al concessionario, se dovuta, la presentazione della comunicazione preventiva di esercizio al competente Piano di zona di cui alla Legge regionale 3/08. Ai fini della presentazione il Comune offrirà il massimo supporto per la compilazione delle necessarie pratiche amministrative.
4. Dati i tempi ristretti, il Comune si farà parte attiva, insieme al concessionario, per raggiungere le famiglie e attivare la fase delle iscrizioni.
5. Il coordinatore del centro natalizio (e pasquale) dovrà essere in possesso di laurea (anche triennale) in ambito educativo o sociale.
6. Per il servizio mensa ci si avvarrà del servizio della Ditta CIR che già serve i pasti durante l'anno scolastico, nello specifico con pasti in asporto. Si applicano al periodo natalizio le fasce isee per gli iscritti alle scuole dell'infanzia pubbliche di Mantova. Il pasto del personale rimane a carico del concessionario
7. Nelle stesse giornate natalizie, è possibile effettuare il proseguimento d'orario sino alle ore 19 come nelle normali giornate settimanali, seguendo le medesime regole.
8. Uguale organizzazione potrà essere operata anche nei tre giorni di chiusura delle scuole per la Pasqua 2016
9. Ogni aspetto legato alle responsabilità, all'assicurazione e ad altro compatibile, di cui ai precedenti articoli, si intende qui richiamato
10. Nel caso di iscrizione da parte di bambini disabili, il concessionario, in accordo con il Comune, assegnerà un educatore di supporto, di norma per un massimo di 5 ore al giorno e il Comune pagherà il costo di € 17 + iva all'ora.

ART.6 - ONERI DEL COMUNE DI MANTOVA

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale i seguenti oneri:



1. Concedere l'uso, limitatamente agli spazi identificati all'art.1, della scuola per l'infanzia Strozzi Valenti nel suo stato attuale, ubicata in V. Monteverdi 3, dal 21 dicembre 2015 al 30 giugno 2016, per una capienza giornaliera massima di 25 bambini negli orari 16-19 nei giorni di apertura scolastica e di 15 bambini nel periodo natalizio e pasquale.
2. Il concedente al fine di contenere il costo delle rette a carico delle famiglie si impegna a erogare i seguenti contributi
 - € 1.000 + iva al mese da gennaio a giugno, su presentazione di fattura e purchè il centro abbia operato per almeno 18 giornate al mese.
 - € 100+ iva per le 4 aperture domenicali
 - Per l'attività invernale il contributo sarà variabile a seconda degli iscritti e varierà progressivamente da un minimo di 2.500 € a un massimo di € 3.500 + iva, rispettivamente per iscrizioni comprese tra 15 e 8 bambini. Per numeri inferiori di bimbi il contributo non aumenterà. Il contributo è teso a consentire l'apertura del centro anche per un numero di bambini modesto, senza aumentare il costo a carico delle famiglie. Si precisa che il posto bimbo si intende occupato con un'iscrizione di almeno 5 ore. Per frequenze inferiori si terrà conto delle frazioni orarie per definire il numero degli iscritti.
 - Contributo proporzionalmente analogo verrà previsto per il periodo pasquale con un massimo di 950 € + iva % e un minimo di 680 € + iva%.
3. Qualora i locali della Scuola "Strozzi Valenti" nel corso del periodo della concessione dovessero essere fatti oggetto di lavori programmati incompatibili con il centro aggregativo, l'Amministrazione provvederà ad offrire una sede alternativa nelle scuole di propria competenza. Ove la concessionaria non aderisse all'offerta sarà libera di recedere dal contratto con restituzione integrale della cauzione.

ART.6 - CAUZIONE DEFINITIVA

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente Capitolato, il concessionario si obbliga a costituire una garanzia fideiussoria, nella misura del 10% (dieci per cento) del valore complessivo presunto della concessione in oggetto, secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mm. e ii.

ART. 7 - FATTURAZIONE – PAGAMENTI – TRACCIABILITA'

Il concessionario emetterà la prima fattura relativa al contributo base per l'attività natalizia (€ 2.500 + iva) entro il 31 dicembre 2015 a condizione che l'attività sia stata attivata regolarmente. Nella stessa fattura includerà i 100€ + iva di cui alla prima apertura domenicale. Nel mese di gennaio si calcolerà l'eventuale conguaglio per l'attività natalizia, per la successiva fatturazione. Successivamente il concessionario emetterà mensilmente fattura di 1.000€ + iva per i mesi di effettiva e regolare attività e nei mesi in cui saranno effettuate le 3 aperture domenicali residue si aggiungerà nella fattura mensile il contributo di 100€ + iva a domenica.

Le fatture saranno intestate a Comune di Mantova – Settore Servizi Educativi e Sociali – Via Conciliazione 128 – 46100 Mantova (Cod. Fiscale 00189800204), esclusivamente in formato elettronico (ex D.L. 66/2014), pena l'impossibilità di procedere al pagamento da parte dell'Amministrazione.

Ogni fattura, oltre ad ulteriori dati identificativi che verranno comunicati successivamente all'aggiudicazione definitiva, dovrà obbligatoriamente riportare il - **CIG ZA216CACD6** e il **Codice Univoco IOR5WN**, senza i quali l'Amministrazione non può procedere al pagamento.

La liquidazione delle fatture sarà disposta dal Settore Servizi Educativi e Sociali, previo accertamento della integrale ottemperanza delle condizioni previste dal presente capitolato.

Il pagamento delle stesse sarà effettuato dalla Tesoreria comunale su mandato del responsabile del servizio di ragioneria comunale, nel rispetto del termine (previsto dal D.Lgs n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs n. 192/2012) di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura inoltrata, tramite il Sistema di Interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate (ex Legge n. 244/2007, art. 1,



comma 211), alla casella di posta certificata servizi.educativi@pec.comune.mantova.it collegata al Codice univoco suindicato. Tale data coinciderà con quella di rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di Interscambio.

Ai sensi dell'art. 1 - comma 629 - della legge di Stabilità 2015 (che modifica il DPR n. 633/1972 inserendo l'art. 17-ter), l'Amministrazione è tenuta al rispetto del meccanismo detto "split payment" per effetto del quale verserà direttamente l'IVA all'erario anziché al fornitore, che, comunque, dovrà esporla in fattura.

Si precisa che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (artt. 3 e 6 della legge n. 136/2010, come modificata dalla legge n. 217/2010), relativamente al presente contratto l'aggiudicatario dovrà accendere presso banche o presso Poste Italiane Spa, uno o più conti correnti "dedicati", anche in via non esclusiva. La medesima ditta si impegna a comunicare a questo Settore competente, gli estremi identificativi del/dei conti correnti dedicati, unitamente alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa ditta provvede altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il pagamento sarà effettuato esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale ovvero altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti costituisce causa di risoluzione del contratto.

In ottemperanza alle vigenti normative, in sede di formale liquidazione delle fatture, il Settore competente è tenuto all'acquisizione d'ufficio (presso l'INPS di competenza) di DURC regolare, in corso di validità, della ditta aggiudicataria. Qualora tale condizione non si verificasse per due volte consecutive, l'Amministrazione sospenderà la liquidazione delle fatture in attesa di regolarizzazione e avrà immediata facoltà di rescindere il rapporto contrattuale (art. 6, c.8, DPR n. 207/2010).

Ai sensi dell'art. 4, comma 3 del DPR n. 207/2010, in sede di liquidazione, l'Amministrazione è tenuta ad operare sull'importo netto progressivo del corrispettivo fatturato mensilmente, una ritenuta dello 0,50%. Tali somme vengono accantonate e saranno svincolate in sede di liquidazione finale, alla scadenza del contratto, dopo l'approvazione da parte del concedente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ART.8 - CONTROLLO SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO

Il Comune si riserva di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli prescritti dalla Legge nonché quelli che comunque ritenesse opportuno effettuare per assicurare che da parte del gestore siano osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

I servizi dovranno essere eseguiti in ottemperanza alle norme e condizioni fissate dalla normativa in vigore e dal presente capitolato con tutta la diligenza dovuta.

Tutte le prestazioni dovranno essere espletate in modo corretto, puntuale e soddisfacente per l'Amministrazione, fermo restando il principio che a certe occorrenze immediate e impreviste si dovrà corrispondere, ragionevolmente, con altrettanta immediatezza. Eventuali carenze o disservizi saranno segnalati in forma scritta all'aggiudicataria che è tenuta ad approntare i correttivi del caso ed eventualmente a rifondere il Comune dei danni da questo subiti.

ART.9 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione in uso dei locali per l'attività di cui al presente contratto può essere revocata dall'Amministrazione Comunale mediante atto motivato e senza alcun risarcimento a favore del concessionario per i seguenti motivi:

- svolgimento di attività diverse da quelle oggetto del presente capitolato, qualora non preventivamente autorizzate;
- gravi inadempienze organizzativo-funzionali delle attività;
- necessità di effettuare lavori nel periodo dicembre-giugno 2016 non compatibili con il centro educativo, salvo sede alternativa.

ART. 10 VERIFICA IN ITINERE– OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE



Poichè l'apertura del centro educativo riveste carattere di sperimentaltà, appare opportuno prevedere una tappa intermedia e finale di valutazione. La valutazione intermedia avverrà nel mese di marzo. Qualora i dati di frequenza delle attività pomeridiane si attestassero al di sotto della stima pur prudenziale di cui all'art.2, le parti, attraverso un confronto dinamico, potranno accordarsi per la riorganizzazione del servizio, nei limiti comunque del valore economico dell'appalto.

Poichè l'attività si svolge in parte grazie al contributo comunale, è obbligo per il concessionario presentare in occasione della verifica in itinere e alla fine del servizio, rendiconto di gestione con le attività svolte e i bimbi iscritti e rendiconto economico, con le entrate e le spese sostenute.

Ciò servirà all'Amministrazione per valutare le migliori modalità per portare a regime nei prossimi anni il Centro educativo in oggetto.

ART.11 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

Al concessionario non è consentito di sub-concedere o di cedere a terzi la gestione del centro aggregativo pena la risoluzione immediata del contratto stesso e l'incameramento della cauzione.

ART.12 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese inerenti e conseguenti al contratto sono per intero a carico del concessionario.

ART.13 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il concessionario si impegna a custodire e non diffondere eventuali informazioni inerenti gli utenti e l'Amministrazione Comunale di cui può venire in possesso, secondo la normativa prevista dal D. Lgs. 196/2003.

ART.14 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il foro di Mantova.

ART.15 - RISOLUZIONE

Nel caso in cui il concessionario non rispetti le clausole del presente Capitolato, il Comune lo diffiderà per iscritto mediante lettera notificata o per mezzo di raccomandata A.R. con invito ad eliminare l'inadempimento entro breve termine e di presentare contemporaneamente le sue giustificazioni.

Nel caso le inadempienze proseguissero oltre il termine assegnato, l'Amministrazione Comunale avrà titolo per risolvere il rapporto con un preavviso, notificato nelle stesse forme, di venti giorni, alla scadenza dei quali il Comune rientrerà nella piena disponibilità del proprio immobile.

L'Amministrazione avrà inoltre facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui dovessero verificarsi:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dalla ditta concessionaria anche a seguito di diffide formali;
- immissione nello spazi di soggetti terzi, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione;
- abbandono del servizio, salvo le giustificate cause di forza maggiore;
- subconcessione del servizio;
- fallimento dell'impresa/società;
- gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione comunale;
- uso dei locali per finalità diverse da quelle stabilite nel presente Capitolato;
- in tutte le ipotesi di inosservanza di norme legislative che costituiscono causa di impossibilità a contrarre con la pubblica amministrazione,
- mancato versamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali e assistenziali relative ai dipendenti

Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, il concessionario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il



ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso DPR.
La violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62 , sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.